

Per decidere sugli swap serve la Ctu

La Corte d'appello di Venezia ammette la Consulenza tecnica d'ufficio che era stata negata in primo grado

Marcello Frisone

■ Ai fini di raggiungere una decisione è necessario che i giudici comprendano, tramite una Consulenza tecnica d'ufficio (Ctu), la reale natura (di copertura o speculativa) dei derivati. È questo, in estrema sintesi, il significato dell'ordinanza del 26 settembre scorso della Corte d'Appello di Venezia con la quale è stata disposta la Ctu negata in primo grado dal Tribunale di Verona sugli swap venduti dal 2000 al 2003 da UniCredit alla Promark Spa.

IL PRIMO GRADO

Nel 2000 UniCredit (che interpella

ta ha ritenuto di non commentare il provvedimento del Tribunale veneto) ha venduto alla società pordegonese un «Convertibile swap» a copertura del rischio tasso d'interesse al quale sono seguiti, per mezzo del "classico" sistema dell'estinzione anticipata e dell'addebito e accredito di upfront, vari altri swap sul rischio tasso (Convertibile nel 2001, Atlantic Cms nel 2002 e Sunrise nel 2003). Nel 2006, Promark ha convenuto in giudizio la banca ma il Tribunale di Verona (con sentenza numero 1027 del 23 aprile 2009) ha respinto ogni domanda volta a ottenere la nullità dei contratti oppure la dichiarazione di responsabilità di UniCredit.

L'APPELLO

Promark ha quindi proposto appello contro la sentenza e i giudici di secondo grado veneziani hanno così ammesso la Ctu richiedendo al consulente incaricato dalla stessa Corte di voler verificare: 1) la reale natura dei derivati; 2) la loro adeguatezza rispetto all'indebitamen-

to della Promark; 3) l'efficacia delle rimodulazioni; 4) se vi fosse o meno squilibrio delle prestazioni a carico delle parti contrattuali (su quest'ultimo aspetto si veda anche articolo sotto).

Adesso si dovranno attendere gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio prima che la Corte di Appello ovviamente decida ma l'ordinanza del tribunale lagunare manda un segnale importante: l'imprescindibile necessità di approfondimenti tecnici sui contratti derivati sottoscritti. «In quanto privi di funzioni di copertura - spiega l'avvocato Osvaldo Pettene di Verona che assiste la Promark - gli swap esotici sono scommesse puramente speculative che creano rischio aggiuntivo per il cliente andandone a modificare, in peggio, la stessa struttura finanziaria. I derivati - conclude Pettene - come il Sunrise swap generano nuovi flussi debitori senza una funzione economica meritevole di tutela e, perciò, sono stati correttamente ritenuti nulli dalla giurisprudenza prevalente, che costituisce

DERIVATI TROPPO RISCHIOSI



SU PLUS24 DEL 13 SETTEMBRE 2008

Avevamo dato conto della conferma della Corte d'Appello di Venezia della sanzione di 500mila euro inflitta dalla Consob a UniCredit

PER GLI ABBONATI E A PAGAMENTO



Una guida sulle sentenze (con i relativi commenti) emesse dai tribunali sui derivati di enti e imprese <http://24o.it/derivati>

ormai il solo baluardo contro i derivati speculativi, visto che le sanzioni della Consob e la vigilanza prudenziale di Banca d'Italia non hanno costituito un efficace deterrente e non hanno impedito che l'azzardo fosse portato nel cuore stesso della economia reale».

IL PRECEDENTE DELLA CORTE

Una probabile "bocciatura", dunque, quella data dalla Corte di Appello di Venezia alla sentenza di primo grado veronese di oltre cinque anni fa. D'altronde, gli stessi giudici di secondo grado del capoluogo veneto con decreto del 12 giugno 2008 (si veda da ultimo «Plus24» del 13 settembre 2008) avevano confermato le sanzioni comminate a suo tempo dalla Consob alla stessa UniCredit, accertando allora che i derivati finanziari proposti e venduti alla clientela nel periodo dal 2003 al luglio 2005 erano troppo rischiosi ed era mancata, tra l'altro, ogni spiegazione sul meccanismo del pricing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente nullità se c'è squilibrio dei rischi

Il Tribunale di Napoli dà torto a un hotel sui 12 contratti sottoscritti

Lo swap è nullo soltanto se il rischio è completamente a carico del cliente e non quando c'è un semplice squilibrio di rischi tra le parti. Così ha deciso la Sezione seconda del Tribunale di Napoli che con la sentenza del 24 giugno scorso ha respinto tutte le domande di una società contro una banca. La vicenda riguarda la stipula da parte di una azienda, operante nel settore turistico-alberghiero, di 12 contratti derivati in cinque anni (dal 2003 al 2008). Il tribunale partenopeo

ha dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione dei primi undici contratti in quanto, in realtà, già tutti risolti prima dell'instaurazione della causa. Inoltre, i giudici hanno ritenuto inammissibile anche la domanda di nullità in quanto avanzata dalla società soltanto nell'ultimo atto del processo.

L'aspetto più interessante della sentenza, tuttavia, riguarda il rigetto della domanda di nullità avanzata dalla società per difetto di causa del dodicesimo swap (ancora in

esecuzione) in quanto, a detta della società, squilibrato a favore della banca (aspetto ritenuto invece degno di analisi da parte della Corte d'Appello di Venezia, si veda articolo sopra).

Il giudice napoletano, tuttavia, ha stabilito che la nullità dello swap - il quale è un puro contratto aleatorio consistente in una scommessa sull'andamento dei tassi - si possa avere soltanto se l'alea per la banca (cioè il rischio) non esiste, nel senso che un risultato positivo

per il cliente è impossibile.

In altre parole, per il tribunale partenopeo non è sufficiente un squilibrio delle prestazioni a carico delle parti ma è necessario un difetto totale di alea che il giudice nel caso in questione, non ha però rilevato in quanto lo swap ha prodotto alcuni importanti flussi positivi (ovvero incassi di "rate") per il cliente. M.Fri.

marcello.frisone@ilsale24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA